

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
UOC Prevenzione e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro - FERRARA

SEMINARI PER IL BENESSERE ABITATIVO
Martedì 19 settembre 2023 |

A CASA NOSTRA

4 - Responsabilità da custodia e gestione dei conflitti nel condominio


Adempimenti relativi agli impianti termici condominiali

La verifica periodica degli impianti di riscaldamento
Ambiti di intervento del personale della A.S.L. in relazione
alla verifica periodica degli impianti di riscaldamento

Introduzione

Nell'ambito della sicurezza degli impianti tecnologici a servizio del condominio senza dubbio riveste una fondamentale importanza l'impianto di riscaldamento centralizzato.

Gli obblighi normativi prevedono la necessità di garantire che l'impianto di riscaldamento mantenga nel tempo i requisiti di sicurezza previsti attraverso l'esecuzione di verifiche a cadenza periodica prestabilita.



Schema tipo

Relativamente all'impianto di alimentazione combustibile e al luogo di installazione del generatore, questo è regolamentato dal DM 16/04/1996 se alimentato a gas e DM 28/04/2005 se alimentato a gasolio



Quadro normativo

- **RD 824/1927** Regolamento per l'esecuzione del R.D. 09/07/26 n. 1381 che costituisce l'associazione nazionale per il controllo della combustione;
- **DM 01/12/1975** norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione;
- **Norme Tecniche Raccolta R – ISPESL** (varie edizioni);
- **D.Lgs. 93 del 25/02/2000** attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;
- **DM 329 del 01/12/2004** regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'art. 19 del D.Lgs 93;
- **D.Lgs 81/08 – Testo Unico.....Sicurezza sul Lavoro**;
- **DM 11/04/2011** disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo D.lgs.;
- **Circolare 30/10 1980 n. 60 ANCC** : Verifiche di accertamento sul luogo di installazione degli impianti centrali di riscaldamento;
- **Circolare 42905 del 23/10/1993 Regione Emilia Romagna impianti di riscaldamento: variazione e modifiche del DM 01/12/1975**;
- **Circolare Ministeriale n. 23 del 13/08/2012** disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.Lgs 81/08, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo D.lgs. – CHIARIMENTI.

Definizioni

Verifica periodica	Controllo finalizzato ad accertare che nel tempo non siano modificate le originarie condizioni di sicurezza anche attraverso la valutazione dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo.
Accertamento documentale	Controllo di requisito specifico attraverso l'esame dei documenti disponibili.
Esame a vista	Controllo di requisito specifico relativo alla realizzazione, collocazione, mantenimento dei vari componenti l'impianto.
Prove	Controllo di requisito specifico relativo alla funzionalità dei vari componenti l'impianto.
Impianto di riscaldamento	di Impianto composto di almeno un generatore di calore da un sistema di distribuzione ed erogazione del calore e dei relativi dispositivi di controllo, protezione e sicurezza L'impianto è destinato al riscaldamento ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria ed ha come fluido termovettore acqua alla temperatura fino 110°C
Impianto di riscaldamento inserito in un ciclo produttivo	di Impianto di riscaldamento destinato alla produzione di acqua calda alla temperatura fino 110°C necessaria all'attuazione di un processo produttivo. Nel caso di produzione combinata di acqua calda destinata sia al riscaldamento, sia ad un ciclo produttivo, sono gli impianti dove la potenzialità destinata al ciclo produttivo è maggiore del 50% della potenzialità totale.
Generatore di calore	Attrezzatura che genera calore per scambio termico, avente sul lato primario la sorgente termica e al secondario acqua.
Generatore di calore a sorgente termica diverso dal fuoco	Generatore di calore avente come fonte primaria: energia elettrica, liquidi caldi, fluidi frigoriferi, gas e vapori di varia natura.



Campo di applicazione

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975

DM 01/12/1975

TITOLO II

Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

Capo I - Prevenzione degli infortuni

.....

Art.16 - I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con esclusione di quelli destinati ad impianti con potenzialità globale dei focolai non superiore a 30.000 kcal/h e di quelli ricadenti nelle ipotesi previste, per i generatori di vapore, all'art. 3 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.



Campo di applicazione

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975

DM 01/12/1975

TITOLO II

Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica

Capo I - Prevenzione degli infortuni

.....

Art.22 - Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati di cui al precedente art. 16 installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell'art. 1129 del codice civile, l'obbligatorietà della nomina dell'amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 100.000 kcal/h, devono essere sottoposti da parte dell'A.N.C.C. ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.



Campo di applicazione

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975

Art. 1129 C.C

L'art. 1129 del C.C. dopo la riforma attuata con la legge 220/2012 ha reso obbligatoria la nomina dell'amministratore quando i condomini sono più di otto. (In precedenza l'obbligo sussisteva già con più di 4 condòmini) .



Campo di applicazione

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975

D.Lgs 81/08

Art. 71 – comma 11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.



Campo di applicazione

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975

D.Lgs 81/08

Allegato VII – VERIFICHE DI ATTREZZATURE


Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale
--	-----------------------

DM 11/04/2011:

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All.VII D.Lgs 81/08

Quadro sinottico

Verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento che ricadono nel campo di applicazione del DM 01/12/1975





Competenze specifiche AUSL/ARPA

Le Ausl/Arpa svolgono verifiche periodiche agli impianti di riscaldamento adibiti al riscaldamento ambienti, alla produzione centralizzata di acqua calda sanitaria o inseriti in ciclo produttivo.

Le verifiche riguardano tutti gli impianti aventi come fluido termoconvettore acqua e con generatori di calore alimentati da sorgenti termiche a fuoco diretto o con altri tipi di alimentazione (sorgenti termiche diverse dal fuoco).

Sono oggetto dell'obbligo di verifica periodica gli impianti di riscaldamento aventi potenzialità maggiore o uguale a 116 kW, ovvero gli impianti con potenzialità maggiore o uguale a 35 kW inseriti in immobili condominiali per i quali è previsto l'obbligo dell'amministratore (art. 1129 CC mod. 16/06/2013).

La periodicità delle verifiche è definita dal DM 01/12/1975 per gli impianti di riscaldamento e dal D.Lgs 81/08 per gli impianti inseriti in ciclo produttivo alimentati a combustibile solido, liquido gassoso; in entrambi i casi l'intervallo fra due verifiche periodiche successive è di **5 anni**.

I Soggetti Abilitati (SA) possono svolgere le verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento inseriti in cicli produttivi ed alimentati a combustibile liquido, solido, gassoso, secondo le modalità stabilite dal comma 13 dell'art.71 del D.lgs 81/08.




La verifica periodica

Secondo quanto stabilito dalla circolare 60 del 30/10/1980 le verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento sono eseguite sul luogo dell'installazione ai sensi degli artt. 22 e 25 del DM 01/12/1975 e devono accertare il permanere delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente all'atto dell'approvazione dei progetti, in modo analogo si provvede con la verifica degli impianti di riscaldamento inseriti nel ciclo produttivo.

Le verifiche prevedono l'esecuzione di accertamenti documentali, esami a vista e prove secondo lo schema riportato a seguire (Linee Guida Regione Emilia-Romagna):

- **ACCERTAMENTO DOCUMENTALE**
- **ESAME A VISTA**
- **PROVE**

La verifica periodica - Quadro sinottico degli accertamenti da svolgersi in sede di ispezione ai fini dello svolgimento della verifica periodica impianti di riscaldamento





La verifica periodica - Provvedimenti in relazione all'esito delle verifiche

In esito alle verifiche possono determinarsi le seguenti condizioni:

1- L'impianto può funzionare; il verbale viene notificato al responsabile dell'impianto (DPR 412/93 e s.m.i.), la verifica viene registrata nel sistema informatico del Servizio, la pratica, completa di verbale viene archiviata.

2- L'impianto può funzionare provvedendo alle disposizioni impartite; il verbale viene notificato al responsabile dell'impianto (DPR 412/93 e s.m.i.), la verifica viene registrata nel sistema informatico del Servizio dove viene riparametrata la nuova scadenza stabilita per i lavori, la pratica mantenuta in evidenza per la verifica di controllo prescrizioni successiva.

3- L'impianto non può funzionare; il verbale viene notificato al responsabile dell'impianto (DPR 412/93 e s.m.i.), la verifica viene registrata nel sistema informatico del Servizio dove viene riparametrata la nuova scadenza stabilita per i lavori, la pratica mantenuta in evidenza per la verifica di controllo prescrizioni successiva.



La verifica periodica - Provvedimenti in relazione all'esito delle verifiche

Sanzioni


1- Impianti di riscaldamento non finalizzati all'attuazione di cicli produttivi (condomini)

Gli impianti di riscaldamento centralizzati installati in condomini privi di lavoratori dipendenti, o soggetti ad essi equiparati, non ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs.09/04/08 n°81 e s.m.i.; all'esito negativo di verifica segue la sospensione d'uso ai sensi dell'art. 57 del RD 12/05/1927 n°824 in combinato disposto con l'art. 23 del DM 01/12/1975 e conseguente proposta di Ordinanza al Sindaco di sospensione d'uso dell'impianto, prescrivendo il ripristino di quanto previsto dai disposti normativi di riferimento e le verifiche da eseguirsi prima che l'impianto possa funzionare.

2- Impianti di riscaldamento finalizzati all'attuazione di cicli produttivi od installati in luoghi di lavoro

Gli impianti di riscaldamento installati in luoghi ove siano presenti lavoratori dipendenti o soggetti ad essi equiparati, ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs.09/04/2008 n° 81 e s.m.i.; le violazioni riscontrate sono sanzionate secondo gli articoli specificatamente applicabili, in particolare:

- * art. 22 - Obblighi dei progettisti
- * art. 24 - Obblighi degli installatori
- * art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera ... (Committente)
- * art. 71 - Obblighi del datore di lavoro



Grazie!